

cartacea + web

La Rivista

NEL DIRITTO

con aggiornamento on line www.neldiritto.it

Marzo 2016 - n. 3

NEL DIRITTO
EDITORE

PARTE I
CIVILE

▲ Il Punto di Dottrina

di Gianluca MAZZOTTA e Assunta AMBROSCA

La rinuncia ai diritti reali, in particolare la rinuncia abdicativa e la rinuncia liberatoria alla quota indivisa di comproprietà..... 327

▲ Il Dibattito nella Giurisprudenza

di Maria IANNONE

L'aliud pro alio nella vendita forzata (Cass., sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1669) 334

▲ La Rassegna di Giurisprudenza annotata

di Alessandro GALATI

Contratto di trasporto 1. Danneggiamento subito dal viaggiatore ed onere della prova..... 342**Prova della prestazione** 2. Onere della prova dell'esecuzione della prestazione e ruolo della fattura commerciale. 345**Accessione** 3. Indennizzo del costruttore e opera edificata in violazione delle leggi urbanistiche..... 347

▲ Il Focus sul Processo

di Francesco FRADEANI

Sulla ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza d'inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. 1. Sono censurabili con il ricorso straordinario in Cassazione tutti i vizi processuali propri nell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c..... 351**La funzione riparatoria della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c.** 2. La pubblicazione della sentenza può essere disposta indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale poiché mira a prevenire un eventuale pregiudizio futuro..... 355**La rinuncia all'insinuazione nel passivo del fallimento non impedisce la riproposizione della domanda rinunciata.** 3. La rinuncia all'insinuazione al passivo compiuta dal creditore cedente non impedisce al cessionario di riproporre la domanda rinunciata in applicazione dell'art. 310 c.p.c. 357

▲ La Sentenza del mese

di Egidio COSCONATI

Vendita con patto di riscatto e divieto del patto commissorio: una lettura (troppo) rigorosa dell'art. 2744 c.c. 359

PARTE II
PENALE

▲ Il Punto di Dottrina

di Maria Hilda SCHETTINO

La revisione del sistema sanzionatorio tributario: i profili penali della riforma..... 368

▲ Il Dibattito nella Giurisprudenza

di Luca DELLA RAGIONE

Il problema del concorso nel delitto di trasferimento fraudolento di valori e la questione del dolo specifico di fattispecie (Cass. pen., Sez. VI, ud. 27 novembre 2015, n. 3043)..... 377

▲ La Rassegna di Giurisprudenza annotata

di Silvia LO FORTE

Circonvenzione di persone incapaci 1. Il delitto di cui all'art. 643 c.p. sussiste anche nell'ipotesi in cui gli atti indotti siano analoghi a quelli preesistenti allo stato di incapacità 386**Istigazione alla corruzione** 2. Le caratteristiche dell'offerta del reato di cui all'art. 322 c.p. 388

L'elemento soggettivo del delitto di calunnia 3. I "presupposti di insussistenza" del dolo di calunnia	390
▲ Il Focus sul Processo	
di Gianmichele PAVONE	
Ricusazione 1. Sull'inammissibilità dell'istanza di ricusazione a fronte della sola adozione di un provvedimento processuale abnorme.....	393
Parte civile 2. Sul divieto di decidere sulla responsabilità civile in caso di assoluzione per vizio di mente.....	395
▲ La Sentenza del mese	
di Marzia PELLEGRINO	
La problematica rilevanza penale delle valutazioni nel nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali: il revirement della Cassazione.....	399
▲ Il Punto di Dottrina	
di Umberto CELLAI	
La disciplina pubblicitica dei giochi e delle scommesse tra monopolio statale, mercato unico europeo e vuoti normativi.....	410
▲ Il Dibattito nella Giurisprudenza	
di Vinicio BRIGANTE	
L'eterointegrazione degli oneri di sicurezza aziendali (Cons. St., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 5873).....	416
▲ La Rassegna di Giurisprudenza annotata	
di Valentina CARUCCI, Viviana RASCIO e Cecilia FRAJOLI GUALDI	
Abilitazione all'esercizio della professione forense 1. Sull'insufficienza della trascrizione di arresti giurisprudenziali nel tema del candidato al fine di giustificare l'annullamento delle prove scritte.....	423
Concorsi pubblici e idoneità psico-fisica 2. Sul momento del possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dai bandi di concorso e sulla loro valutazione.....	425
Divieto di integrazione della motivazione in corso di causa 3. Sull'inammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo realizzata mediante gli scritti difensivi.....	427
▲ Il Focus sul Processo	
di Alessandro AULETTA, Viviana RASCIO e Nicolle PURIFICATI	
Giurisdizione in materia di ausili pubblici 1. Sulla inammissibilità della q.l.c. dell'art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a. nella parte in cui non ricomprende, tra le controversie di giurisdizione esclusiva ivi previste, quelle relative all'attribuzione ed al ritiro di benefici economici dalla mano pubblica.....	430
Docenti universitari e riparto di giurisdizione 2. Sul riparto di giurisdizione in tema di controversie inerenti professori e ricercatori universitari.....	433
Giudizio di ottemperanza 3. Sull'estensione del concetto di "ottemperanza" nel sistema della giustizia amministrativa.....	437
▲ La Sentenza del mese	
di Marco CROCE	
La problematica del "Buono scuola" tra sospetti di incostituzionalità, erogazione di un servizio pubblico e realizzazione della libertà di scelta educativa.....	440

PARTE IV
COSTITUZIONALE

▲ **Il Punto di Dottrina**

di Marco CECILI

La sussidiarietà e l'*early warning mechanism*: tra diritto e politica 448

▲ **La Rassegna di Giurisprudenza annotata**

di Valeria SPADA

Contrasto all'evasione fiscale e autonomia finanziaria delle Regioni speciali 1. La Corte torna a pronunciarsi sui meccanismi di riserva all'erario del gettito sommerso 456

▲ **La Sentenza del mese**

di Francesca ROMEO

Le prime ricadute ordinamentali del caso Taricco: la Corte chiamata ad attivare i controllimiti..... 461

L'OPINIONE

di Wilma PAGANO

Lesione dell'affidamento incolpevole a seguito di (legittimo) annullamento in autotutela del prove-dimento favorevole: profili di giurisdizione 467

Concorso per Magistratura 2016

I Memo manuali

un vero compendio pensato e realizzato per agevolare la memorizzazione visiva attraverso tavole sinottiche e riquadri esplicativi



catalogo completo su www.neldirittoeditore.it

con
aggiornamento
on line



NEL DIRITTO
EDITORE

Richiedi informazioni

- alla libreria di zona • al tuo agente
- Servizio Clienti: 080.3349219 - 3883265396
- info@neldiritto.it



LA RIVISTA NELDIRITTO

Registrata presso il Tribunale di Trani n. 02/09 del 19.01.2009

Direttore responsabile: M. E. Mancini

Direzione scientifica

Guido **ALPA**

Giovanni **FIANDACA**

Roberto **GAROFOLI**

Franco Gaetano **SCOCA**

Comitato scientifico

Alessandro **AULETTA** (Magistrato ordinario e dottore di ricerca in diritto amministrativo)

Maria Rosaria **BONCOMPAGNI** (Avvocato)

Carlo **BUONAURO** (Magistrato amministrativo)

Pina **CARLUCCIO** (Magistrato ordinario)

Giuseppe **CASSANO** (Avvocato)

Giuseppe **CHINÈ** (Magistrato amministrativo)

Egidio **COSCONATI** (Direttivo M.E.F.)

Giulia **FERRARI** (Magistrato amministrativo)

Rosaria **GIORDANO** (Magistrato ordinario e Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti)

Lucia **GIZZI** (Magistrato ordinario e Dottore di ricerca in diritto penale)

Giovanni **GRASSO** (Magistrato amministrativo)

Giovanni **GUIDA** (Magistrato della Corte dei Conti e Professore a contratto di Diritto romano)

Maria Cristina **IEZZI** (Avvocato)

Vincenzina **MAIO** (Avvocato)

Francesco Saverio **MARINI** (Professore)

Alfonso **MEZZOTERO** (Avvocato dello Stato)

Mauro **OREFICE** (Magistrato Corte dei Conti)

Nicola **PIGNATELLI** (Avvocato e Professore associato abilitato di Diritto amministrativo)

Aristide **POLICE** (Professore)

Pietro Maria **PUTTI** (Professore)

Alberto **ROMEO** (Magistrato e Dottore di ricerca in procedura penale)

Saverio **RUPERTO** (Professore)

Giuseppe **SANTALUCIA** (Magistrato ordinario)

Gianluca **SANTORO**

Paolo **SPAZIANI** (Magistrato Ordinario)

CONCEPT E GRAPHIC DESIGN

Aranea internet marketing s.r.l. • 70056

Molfetta (BA) - www.araneamarketing.it

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MARZO

2016 DA:

Grafica 080 Srl • 70026 Modugno (Ba) Via dei Gladioli, 6 - Z.I. ASI Lotto F1/F2

ISSN 2280-921X | ISBN 978-88-6657-733-1

© NELDIRITTO EDITORE srl, Roma

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

I lettori che desiderano essere informati sulle novità di Neldiritto Editore possono scrivere a info@neldiritto.it o visitare il sito www.neldirittoeditore.it

Condizioni di Abbonamento

SINGOLO NUMERO = € 18

ABBONAMENTO ANNUALE STANDARD ALLA RIVISTA NELDIRITTO = € 195,00
comprendente 11 numeri + accesso a tutte le pronunce indicate nei numeri cartacei su www.neldiritto.it

ABBONAMENTO ANNUALE SPECIALE ALLA RIVISTA NELDIRITTO = € 220,00
comprendente 11 numeri + accesso on line a tutte le pronunce e a tutta la banca dati di www.neldiritto.it

Da oggi **ABBONAMENTO ANNUALE** anche in formato digitale!!! = **€ 98,90**

Abbonati su www.neldirittoeditore.it

Per abbonamenti rivolgersi in libreria o scrivere a info@neldiritto.it

AVVERTENZA

Gentile lettore, è possibile visualizzare le **pronunce** contraddistinte dall'apposito simbolo sono **consultabili on line** sul sito www.neldiritto.it utilizzando la password che si trova alla fine del presente fascicolo.

▲ Autori hanno collaborato in questo numero

Assunta AMBROSCA, Avvocato

Alessandro AULETTA, Magistrato ordinario presso il Tribunale di Napoli Nord e Dottore di ricerca in Diritto amministrativo

Vinicio BRIGANTE, Dottorando di ricerca in Diritto dell'economia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Valentina CARUCCI, Avvocato

Marco CECILI, Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Umberto CELLAI, Dottore in Giurisprudenza

Egidio COSCONATI, Direttivo M.E.F.

Marco CROCE, Professore a contratto di Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze

Luca DELLA RAGIONE, Magistrato Ordinario presso il Tribunale di Torre Annunziata e Dottore di ricerca in Diritto penale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Francesco FRADEANI, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Macerata

Cecilia FARAJOLI GUALDI, Avvocato, Cultore della materia di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Roma 3

Alessandro GALATI, Assegnista di ricerca, già Dottore di ricerca in Autonomia individuale o collettiva presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Maria IANNONE, Magistrato Ordinario

Silvia LO FORTE, Dottore di ricerca in Fondamenti di Diritto europeo e metodologia comparatistica presso l'Università degli Studi di Palermo

Gianluca MAZZOTTA, Avvocato

Wilma PAGANO, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Napoli

Gianmichele PAVONE, Avvocato e Cultore della materia in Diritto processuale penale presso l'Università del Salento

Marzia PELLEGRINO, Dottoranda di ricerca in Diritto dell'economia

Niccolle PURIFICATI, Avvocato e Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Viviana RASCIO, Avvocato, Dottoranda di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti nell'ordinamento interno e internazionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Francesca ROMEO, Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Maria Hilda SCETTINO, Avvocato specializzato in diritto penale d'impresa

Valeria SPADA, Dottoressa in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

▲ La problematica del “Buono scuola” tra sospetti di incostituzionalità, erogazione di un servizio pubblico e realizzazione della libertà di scelta educativa

di Marco CROCE

Il sistema del “Buono scuola”, da tempo presente del nostro ordinamento, si pone in tensione con il divieto costituzionale, in capo allo Stato, di finanziare l’iniziativa privata in materia di istruzione. La non incostituzionalità di tale disciplina riposa sulla sua articolazione concreta, ossia l’essere un contributo dato alle famiglie e non alle scuole, e l’essere erogato solo in presenza di determinate situazioni reddituali che rendano ragionevole il sostegno della libertà di scelta. Il tutto anche alla luce della partecipazione delle scuole paritarie al sistema nazionale di istruzione.

Rimangono comunque dubbi e perplessità di carattere sistematico, e pure riguardo alla disciplina concreta impugnata in tale controversia, dubbi e perplessità che il Consiglio di Stato respinge considerando il sistema del “buono scuola” compatibile con i principi costituzionali che regolano il nostro sistema di istruzione.

The Author will focus on the salient passages of the judgment of Consiglio di Stato of May 18th 2015, n. 2517. In that decision, the Supreme Administrative Court ruled that public money given to students as a contribution to pay private schools’ fees does not constitute a direct financial aid to private schools, forbidden by the Italian constitution, because the aid has to be intended as directed toward allowing the highest number of persons to be served by what should be intended as a comprehensive school system that includes public and private schools alike. The court also reaffirms the decision by a lower administrative court pursuant to which it is contrary to law to provide students from low-income families with differing forms of financial aid related to school attendance but not aimed at paying school fees according to their choice of attending private or public schools.



▲ LA SENTENZA

Cons. St., Sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2517

Pres. Patroni Griffi, Est. De Felice

▲ LA MASSIMA

1. La scelta di destinare il “buono scuola” soltanto a studenti di scuole statali o paritarie sottoposti al pagamento di una retta non è in contrasto con i principi costituzionali, con le pronunce del giudice delle leggi, con la normativa nazionale ed è nel solco della legge regionale di cui costituisce attuazione. Le scuole private che ottengono la parità scolastica fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione e svolgono un servizio pubblico. Esse concorrono, con le scuole statali e quelle degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario: l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita. Conseguentemente, in materia di scuola e istruzione la pluralità dell’offerta formativa è tale solo se i destinatari sono realmente posti in condizione di accedere ai percorsi scolastici offerti (anche) dalle scuole private, perché solo in tal modo si tutela la libertà di scelta e si assicura la pari opportunità di accesso ai percorsi offerti dalle scuole non statali. La previsione di benefici agli studenti, che ne sono gli unici beneficiari, in corrispondenza del pagamento della retta – si tratti o meno di istituti privati – non si identifica con un onere di funzionamento e finanziamento da parte dello Stato agli istituti privati.

2. Tale beneficio non spetta a ogni studente che intenda frequentare la scuola privata, ma solo agli studenti che, oltre a dover pagare una retta di frequenza, hanno una condizione economica familiare che rende necessario sostenerli, restando dunque al sistema estranea ogni forma di finanziamento diretto alle scuole paritarie.

3. Il problema della legittimità del c.d. “Buono scuola” non si pone neanche in termini di questione di costituzionalità, che pertanto è manifestamente infondata, dell’art. 8 della legge regionale 19 del 2007, perché tale disposizione, come è evidente e più volte ribadito, non conferisce finanziamenti diretti alle scuole private.

4. È infondato il motivo di appello incidentale proposto dalla Regione, con il quale si ritiene erroneo l'accoglimento disposto dal primo giudice in relazione alla disparità di trattamento tra la componente "integrazione al reddito" erogata come "buono servizi scolastici" ad integrazione del "buono scuola" e il beneficio definito come "sostegno al reddito". È evidente che se entrambe le misure del "sostegno al reddito" e della "integrazione al reddito" soddisfano le stesse esigenze, in sostanza l'acquisto dei libri e degli strumenti scolastici, conseguenzialmente non è corretto né logico prevedere, nel primo caso, la misura da euro 60 a euro 290 e, nel secondo caso, da euro 400 a euro 950, quasi che il beneficio compensativo per l'acquisto degli strumenti scolastici debba essere di gran lunga maggiore per gli studenti che frequentano scuole per le quali pagano una retta rispetto agli altri studenti che non la pagano.

▲ ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Tar Piemonte, sez. II, 27 maggio 2004, n. 1272; Tar Lombardia – Milano, sez. III, 2 aprile 2014, n. 859.

Difforme -

▲ IL TESTO

[...Omissis...]

4.1. Va respinto l'appello principale nel quale vengono riproposte le censure già proposte e respinte in prime cure, tese a dimostrare l'illegittimità dell'intero sistema "Dote scuola" con particolare riferimento alla asserita discriminazione, consistente sostanzialmente nel favorire soltanto le scuole paritarie, per le quali è prevista la retta, rispetto agli studenti meno abbienti, che frequentano le scuole statali.

A questo punto è necessaria l'esposizione del fondamento normativo delle delibere regionali.

L'art. 33 della Costituzione stabilisce al quarto comma che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

La legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (legge 10 marzo 2000, n.62) invocata più volte nell'appello, prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e accolgono (devono accogliere) chiunque richieda di iscriversi (comma 3); il comma 9 dell'art. unico prevede che lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle Regioni da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante assegnazione delle borse di studio; il comma 11 prevede che gli interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano, prosegue tale disposizione, fermi gli interventi di competenza di ciascuna Regione e delle Province autonome in materia di diritto allo studio.

I primi due articoli della legge regionale stabiliscono principi generali, nella cui cornice si colloca l'art. 8 su cui si fonda la delibera impugnata.

L'art. 1 prevede il principio del necessario rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con la precisazione che per sistema di istruzione e formazione professionale si intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla

formazione e all'obbligo di istruzione.

L'art. 2 prevede la garanzia della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché il richiamo ai principi di libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi

L'art. 8 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, pubblicata sul BUR n.32 del 9 agosto 2007, prevede al primo comma che la Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire "buoni e contributi" alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione.

Al secondo comma prevede che le modalità di attuazione degli interventi e le forme di verifica della efficacia degli stessi sono definite dalla Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

Pertanto, il sistema delineato dalla Regione mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impedirebbero l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi.

Sulla esigenza che il diritto allo studio sia reso effettivo anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, si è espressa la Corte Costituzionale (sentenza 26 gennaio 2005, n.33).

Con la delibera di Giunta n.IX/4688 del 16 gennaio 2013, la Regione Lombardia ha effettuato la programmazione del sistema "Dote" per i servizi di istruzione e formazione relativi all'anno 2013/2014 (secondo le articolazioni degli anni precedenti) distinguendo le diverse componenti, tra cui il sostegno al reddito, il sostegno alla permanenza nel sistema educativo, la premialità degli studenti meritevoli, la frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il sostegno agli studenti con disabilità.

Tra le varie misure si individuano, tra quelle in relazione alle quali l'appello lamenta disparità di trattamento o irragionevolezza del sistema: 1) il sostegno al reddito; 2) il beneficio per il merito; 3) il c.d. "Buono scuola", che in realtà

costituisce una misura complessa.

Sono determinanti, al fine di distinguerli, sia i presupposti per i benefici, sia la loro misura in relazione al parametro correlato.

Il “sostegno al reddito” è un beneficio rivolto a studenti residenti in Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria presso scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che “non applicano” una retta di iscrizione o frequenza. Tale beneficio viene erogato in dipendenza del reddito riferibile secondo il parametro ISEE e **oscilla tra un minimo di 60 euro ed un massimo di 290 euro.**

Il beneficio collegato al “merito” è destinato a studenti residenti in Lombardia, capaci e meritevoli (che abbiano concluso l’a.s. 2012/2012 il terzo anno), presso una scuola sia statale che paritaria e che abbiano conseguito una valutazione “eccellente”. Tale beneficio viene erogato in misura da euro 300 a euro 1000, in dipendenza di requisiti di merito e del reddito (secondo ISEE).

È evidente che il primo beneficio è legato alla limitata capacità reddituale (i meno abbienti), anche se non pagano rette; il secondo è legato alla premialità del merito, pur commisurata al reddito.

Il terzo beneficio è di tipo complesso, ed è destinato agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi di gestione ordinaria, presso scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori, statali e paritarie, che “applicano una retta di iscrizione o frequenza”.

Tale beneficio composito comprende: a) il “buono scuola”, che varia da euro 450 a 900 euro in base all’indicatore di reddito, destinato a compensare il pagamento della retta; b) la “disabilità”, destinata a studenti portatori di handicap e diretta a sostenere i costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno, con importo massimo di euro 3000, sganciata dall’indicatore di reddito; c) la “integrazione al reddito”, erogata come “buono servizi scolastici” ad integrazione del “buono scuola” in rapporto al valore ISEE riferibile allo studente e che varia da euro 400 a euro 950.

La tesi proposta in primo grado e riproposta in appello è che varie siano le aporie e ingiustizie di tale sistema; in particolar modo, **tale illegittimità sarebbe chiara nella previsione del “buono scuola” solo a favore degli studenti che frequentano le scuole paritarie, in quanto soltanto in tali scuole si prevede il pagamento di una retta di frequenza: il prevedere che il buono scuola sia destinato soltanto agli studenti che pagano una retta significa, in sostanza, destinarlo finanziariamente a favore dei soli istituti privati, in violazione di vari principi costituzionali, sopra richiamati.**

Altra incongruenza rilevata dall’appello principale consisterebbe nell’aver preso a parametro a volte l’ISEE (per il sostegno al reddito) e altre volte (buono scuola) altro indicatore di reddito.

I motivi sono infondati.

La legge regionale stabilisce che la funzione dei buoni e contributi è di rimuovere (ex art. 3 Cost.) gli ostacoli alla libertà di scelta degli studenti (buoni e contributi alle famiglie degli allievi); se una parte dei contributi è destinata a compensare lo stato di bisogno di alcuni studenti, altra parte è diretta a compensare gli impegni economici che direttamente gli studenti e le loro famiglie affrontano nell’esercizio del diritto (e dovere) allo studio e nella scelta della scuola a cui

accedere.

Non si ha ragione di indicare precedenti sentenze del giudice delle leggi dichiarative di illegittimità costituzionale con riferimento al divieto di finanze dirette a favore di scuole private (art. 33 terzo comma), in quanto i precedenti si richiamano a leggi regionali (n. 433 del 1988 sulla legge Regione Umbria n.69 del 1981) in tal senso e non a previsioni di leggi regionali che consentono il riconoscimento di buoni e contributi alle famiglie degli studenti, come nella specie.

La scelta di destinare il “buono scuola” soltanto a studenti di scuole statali o paritarie sottoposti al pagamento di una retta non è in contrasto con i principi costituzionali, né con le pronunce del giudice delle leggi, con la normativa nazionale ed è nel solco della legge regionale di cui costituisce attuazione.

Le scuole private che ottengono la parità scolastica fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale dell’istruzione e svolgono, come visto, un servizio pubblico, sicché devono accogliere chiunque richieda di iscriversi, accettandone il progetto educativo (artt. 33 e 34 Cost.).

Gli articoli costituzionali sopra menzionati esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l’espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.

Conseguentemente, in materia di scuola ed istruzione la pluralità dell’offerta formativa è tale solo se i destinatari sono realmente posti in condizione di accedere ai percorsi scolastici offerti (anche) dalle scuole private, perché solo in tal modo si tutela la libertà di scelta e si assicura la pari opportunità di accesso ai percorsi offerti dalle scuole non statali.

La previsione di benefici agli studenti, che ne sono gli unici beneficiari, in corrispondenza del pagamento della retta – si tratti o meno di istituti privati – non si identifica con un onere di funzionamento e finanziamento da parte dello Stato agli istituti privati (il terzo comma dell’art. 33 Cost. prevede che gli enti e i privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato).

Tale sistema denominato “Dote scuola” nella delibera regionale si presenta immune dai vizi agitati, in quanto si tratta, in realtà, di misure finanziarie dirette agli studenti e alle loro famiglie e tese a superare le condizioni di svantaggio economico, in modo da rendere effettiva e concreta la possibilità di “opzione” (è questo il punto centrale) per il servizio offerto dalle scuole paritarie.

Non si tratta di finanziamenti diretti a favore delle scuole paritarie, ma del legittimo concorso, in concreto, di Stato e Regioni agli oneri finanziari correlati all’obbligo delle scuole paritarie di fornire le medesime prestazioni della scuola pubblica; si tratta di contributi normativamente stabiliti, tesi a garantire la effettiva possibilità di tutti gli studenti, compresi quelli disabili o meno abbienti, di frequentare una scuola non statale.

Senza tali benefici, tale libertà di scelta sarebbe soltanto una ipotesi astratta.

Il c.d. buono scuola è pertanto un beneficio che si presenta

come pienamente coerente e non in contrasto con il quadro costituzionale e legislativo sopra evidenziato, essendo diretto a garantire la parità di trattamento tra tutti gli studenti, compresi i meno abbienti, che attraverso esso possono optare per la scuola pubblica o per quella privata.

Non può essere considerata positivamente neanche la censura che, sotto diverso profilo, mira a sostenere che il buono scuola si tradurrebbe in una surrettizia forma di finanziamento alle scuole private; come detto, tale beneficio non spetta a ogni studente che intenda frequentare la scuola privata, ma solo agli studenti che, oltre a dover pagare una retta di frequenza, sono in una situazione economica familiare che lo consenta, sicché non dipende solo dalla scuola che si intende frequentare, ma anche dalla esistenza di una situazione economica, secondo parametri di reddito già predefiniti.

In definitiva, sia i presupposti del beneficio che la sua misura dipendono dalla condizione economica dello studente, al quale viene erogato, restando al sistema estranea ogni forma di finanziamento diretto alle scuole paritarie.

4.2. In relazione alle censure o alla questione di costituzionalità, la delibera regionale è nei limiti consentiti dalla legge regionale, che all'art. 8 si limita a prevedere buoni e contributi a favore delle famiglie degli allievi frequentanti scuole, senza ulteriori distinzioni; **la scelta discrezionale di prevedere il "buono scuola" per coloro che pagano rette di frequenza, nel sistema complessivo della "Dote scuola" non pare né illegittima, né irragionevole o arbitraria, ma in piena coerenza con la piena libertà di scelta degli studenti e con il diritto allo studio.**

Il problema della legittimità del c.d. "Buono scuola" non si pone neanche in termini di questione costituzionalità, che pertanto è manifestamente infondata, dell'art. 8 della legge regionale 19 del 2007, perché tale disposizione, come è evidente e più volte ribadito, non conferisce finanziamenti diretti alle scuole private, ma, in vero, neanche effettua una scelta rigida sulla questione, devolvendo l'attuazione alle scelte amministrative regionali, aventi anche valenza programmatica.

Il richiamo, da parte degli appellanti principali, alle varie leggi regionali (da pagina 2 e 3 della memoria depositata in data 27 marzo 2015), che in modo variegato prevedono anche esse la erogazione di contributi a favore degli studenti, proprio in considerazione della valenza generica della disposizione regionale lombarda, non aggiunge alcunché all'esame della questione, in quanto ciò che rileva è la concreta fase attuativa delle diverse leggi regionali e soprattutto la legittimità di un sistema, in vero consentito anche dalle altre leggi regionali richiamate, come quello definito in Lombardia "Dote scuola", nella misura in cui sono ammessi e legittimi contributi e buoni agli studenti per cause analoghe.

5. Non è fondata neanche la riproposta censura di avere preso a riferimento, per il "buono scuola", un parametro diverso e più complesso rispetto all'ISEE.

La delibera (n. IX/4688 del 2013) indica parametri di calcolo migliorativi rispetto all'ISEE nazionale, ritenendo di dover tenere conto anche della composizione e della condizione del nucleo familiare e della presenza di persone con fragilità; tale parametro complesso si pone non solo in modo più approfondito dell'ISEE (e quindi maggiormente rispettoso di tutte le situazioni), ma anche, in teoria, più vantaggioso, perché tiene conto anche di altre situazioni di bisogno e garantisce il

beneficio anche in presenza di situazioni di reddito che altrimenti non lo consentirebbero.

Inoltre, non può ritenersi sussistente la paventata disparità di trattamento rispetto al "sostegno al reddito", parametrato con l'ISEE, in quanto quest'ultimo beneficio è diretto ad assicurare agli studenti di tutte le scuole la possibilità di acquistare gli strumenti necessari (libri di testo, materiale scolastico e altro), mentre, come ripetuto più volte, il "buono scuola" è diretto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano la possibilità di accedere ai percorsi formativi presso le scuole per le quali si paga una retta.

6. La Regione ha appellato il capo di sentenza nella parte in cui ha ravvisato la cennata disparità di trattamento; i ricorrenti originari hanno appellato il resto della sentenza nella parte in cui non ha accolto i motivi, diversi da quello accolto, proposti in prime cure.

È infondato il motivo di appello incidentale proposto dalla Regione, con il quale si ritiene erroneo l'accoglimento disposto dal primo giudice in relazione alla disparità di trattamento tra la componente "integrazione al reddito" erogata come "buono servizi scolastici" ad integrazione del "buono scuola" e il beneficio definito come "sostegno al reddito".

È evidente, come ha rilevato il primo giudice, che non possano essere trattate diversamente situazioni sostanzialmente uguali.

Come ha osservato il primo giudice, il sostegno al reddito è diretto all'acquisto di strumenti scolastici e varia da euro 60 a euro 290.

Il buono scuola è diretto, in estrema sintesi, a compensare il pagamento della retta di frequenza (varia da euro 450 a euro 900); ad esso si aggiungono il beneficio "disabilità" (fino a 3000 euro) e il beneficio "integrazione al reddito" come "buono servizi scolastici", che ha la stessa natura del sostegno al reddito, nel senso che serve ad acquistare gli strumenti scolastici (libri e altro).

È evidente che se entrambe le misure del "sostegno al reddito" e della "integrazione al reddito" – in disparte, in tale caso la questione, sopra esaminata della previsione e della spettanza del "buono scuola" – soddisfano le stesse esigenze, in sostanza l'acquisto dei libri e degli strumenti scolastici, conseguenzialmente non è corretto né logico prevedere, nel primo caso, la misura da euro 60 a euro 290 e, nel secondo caso, da euro 400 a euro 950 (che si aggiungono a integrare il buono scuola), quasi che il beneficio compensativo per l'acquisto degli strumenti scolastici debba essere di gran lunga molto maggiore per gli studenti che frequentano scuole per le quali pagano una retta rispetto agli altri studenti che non la pagano.

Al riguardo, la Regione ha obiettato al ragionamento del primo giudice (pagine 18 e 19 dell'appello incidentale), sostenendo che si tratterebbe di misure analoghe ma non identiche, in quanto la integrazione, per l'appunto, integra il "buono scuola". Il Collegio rileva che tale osservazione nulla aggiunge: è evidente che il "sostegno al reddito" serve, in buona sostanza, a garantire agli studenti meno abbienti l'acquisto di libri e altri essenziali strumenti scolastici mentre la "integrazione al reddito" fa parte di una misura più complessa, si affianca al "buono scuola" che serve per compensare il pagamento della retta di frequenza.

È innegabile, tuttavia, che, pur con tale valenza integrativa, non si giustifica la differenziazione se le misure hanno le stesse funzioni, e cioè l'acquisto dei libri e di altri strumenti scolastici.

7. Per le considerazioni sopra svolte, va respinto l'appello principale; va respinto l'appello incidentale; conseguentemente, va confermata l'appellata sentenza.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del presente grado, anche in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l'appello principale e respinge l'appello incidentale, confermando l'appellata sentenza. Spese compensate.

[...omissis...]

IL COMMENTO

LA PROBLEMATICHE DEL "BUONO SCUOLA" TRA SOSPETTI DI INCOSTITUZIONALITÀ, EROGAZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO E REALIZZAZIONE DELLA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA di Marco CROCE

SOMMARIO

1.- Il caso. 2. Le prospettazioni delle parti. 3.- La decisione. 4.- Rilievi critici.

1.- Il caso.

Con la decisione che si annota il Consiglio di Stato decide, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali amministrativi in materia e alla decisione del giudice di prime cure¹, in merito alla legittimità del sistema del c.d. "Buono scuola" nel nostro sistema costituzionale e, più in particolare, sulla ragionevolezza del sistema di finanziamento del diritto allo studio nella Regione Lombardia.

Il ricorso era stato proposto da genitori di alunne iscritte in scuole secondarie, che avevano impugnato le delibere adottate dalla Regione Lombardia in ordine al buono scuola, in quanto l'accesso al sistema telematico per fare richiesta di tale provvidenza non consentiva di indicare gli istituti pubblici in cui tali studentesse erano iscritte, impedendo così alle stesse e alle loro famiglie di fruire del contributo pubblico.

Il T.a.r. Lombardia aveva ritenuto che il sistema lombardo, che consente l'accesso al buono scuola solo agli studenti delle scuole statali e paritarie che applicano una retta di iscrizione o di frequenza, fosse legittimo e coerente con la previsione di cui all'art. 8 della legge regionale lombarda n. 19/2007, in quanto garantiva la libertà di scelta delle famiglie che potevano così optare anche per il servizio offerto dalle scuole paritarie, vista la correlazione fra l'erogazione e la condizione economica del richiedente. Quest'ultimo aspetto valeva anche ad escludere censure dal punto di vista di un eventuale finanziamento di favore per gli istituti paritari e, più in generale, di una lesione del disposto costituzionale di cui all'art. 33, co. 3, Cost.

¹ Tar Lombardia – Milano, sez. III, n. 859/2014.

Il giudice di prime cure accoglieva però la domanda in relazione a un'altra componente del sostegno al diritto allo studio, ossia la c.d. "integrazione del reddito", configurata come componente aggiuntiva rispetto al "Buono": in questo caso l'organo giudicante censurava la lesione del dovere di trattare in maniera eguale gli studenti delle paritarie, che avevano un contributo maggiore, e gli studenti delle altre scuole pubbliche, dal momento che questa erogazione di contributi pubblici serviva per finanziare una medesima cosa, ossia l'acquisto di libri e altri strumenti scolastici necessari.

2.- Le prospettazioni delle parti.

La decisione è stata dunque appellata da entrambe le parti in causa: da una parte la difesa dei genitori delle studentesse ha riproposto quanto aveva prospettato nel ricorso originario: il primo motivo di appello faceva riferimento all'erroneità della decisione del T.a.r. per violazione e falsa applicazione di legge, che non aveva considerato la discriminazione insita nel subordinare l'erogazione di provvidenze pubbliche al fatto che una scuola prevedesse una retta di iscrizione; in questo modo si sarebbe violata anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale aveva più volte ribadito la discriminatorietà di leggi che avessero scelto di limitare il contributo ai soli alunni frequentanti scuole di una data natura². Il secondo motivo di appello, facente leva sugli stessi argomenti, censurava l'eccesso di potere per disparità di trattamento che era derivato dall'applicazione delle delibere impugnate.

Il terzo motivo di appello poneva in luce che questo sistema avrebbe di fatto creato un surrettizio finanziamento diretto della scuola privata, in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 33, co. 3, Cost., che riconosce la libertà dei privati di istituire scuole, ma "senza oneri per lo Stato". Sulla base di questo motivo, in via subordinata, si eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 8 della legge regionale lombarda n. 19/2007.

La Regione Lombardia chiedeva il rigetto dell'appello principale e presentava altresì appello incidentale, argomentando con i primi tre motivi dal punto di vista processuale³, mentre il quarto motivo veniva riservato al merito della questione e si chiedeva di riformare la decisione di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto illegittima la differenziazione quantitativa presente fra la c.d. "integrazione del reddito" e il c.d. "sostegno al reddito".

3.- La decisione.

Il Consiglio di Stato, dopo aver respinto rapidamente le doglianze dell'appellante incidentale riguardanti l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso⁴, è entrato nel merito confermando

² Cfr., da ultimo, Corte costituzionale, n. 2/2013.

³ In particolare la difesa della Regione chiedeva fosse dichiarato inammissibile il ricorso originario per notifica tardiva e faceva notare come la sentenza di primo grado avesse comunque violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, dal momento che sarebbero state impuginate solo le disposizioni attributive del "buono scuola" e non anche quelle riguardanti l'"integrazione al reddito".

⁴ Da una parte, fa notare il Supremo consesso, l'effetto lesivo si è realizzato nel momento in cui il sistema informatico non ha consentito ai ricorrenti la proposizione della domanda: e la domanda poteva essere presentata sino al 2 maggio 2013, dal momento che "non rileva la scuola alla quale gli studenti erano iscritti al momento della pubblicazione della delibera, ma quella in cui potevano scegliere di

in toto la decisione del T.a.r. Lombardia.

Viene infatti respinto in primo luogo l'appello principale sulla base in buona sostanza **dell'esclusione dell'incostituzionalità del sistema del "buono scuola"**: il Supremo consesso svolge infatti la sua motivazione sul piano della compatibilità di tale sistema con il principio costituzionale di eguaglianza e della mancanza di lesione del disposto di cui all'art. 33, co. 3, Cost., facendo notare in primo luogo che il **riservare il "buono scuola" solo a coloro i quali frequentano una scuola in cui si paga una retta di iscrizione sarebbe una misura necessaria per assicurare l'effettività di quella libertà di scelta educativa delle famiglie garantita dalla Costituzione**; in secondo luogo che **le scuole paritarie fanno parte del sistema nazionale di istruzione e svolgono un servizio pubblico e la garanzia economica della libertà di scelta serve dunque semplicemente a far al perseguimento dell'obiettivo prioritario del sistema della parità scolastica, ossia l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita**; in terzo luogo che nella previsione di benefici agli studenti, che ne sono gli unici beneficiari, in corrispondenza del pagamento della retta – si tratti o meno di istituti privati – **non si potrebbe identificare un onere di funzionamento e finanziamento da parte dello Stato agli istituti privati**, a maggior ragione nel caso, come quello in questione, in cui siano previsti limiti reddituali per l'accesso al beneficio, **che non spetta a ogni studente che intenda frequentare la scuola privata, ma solo agli studenti che, oltre a dover pagare una retta di frequenza, sono in una situazione economica familiare giudicata dalla normativa bisognosa di integrazione reddituale.**

Alla luce di questa ricostruzione della compatibilità costituzionale di questo sistema viene dichiarata **manifestamente infondata anche l'eccezione di incostituzionalità sollevata in subordine, dal momento che, sia i presupposti del beneficio che la sua misura dipendono dalla condizione economica dello studente e dalla libertà di scelta sua e della famiglia, restando al sistema estranea ogni forma di finanziamento diretto alle scuole paritarie.**

Il Consiglio di Stato respinge poi anche l'appello incidentale confermando la motivazione del giudice di prime cure: prevedere infatti contributi maggiori sotto forma di "integrazione al reddito", per chi ottiene il "buono scuola", rispetto a quanto dato a tutti gli altri sotto forma di "sostegno al reddito", per le medesime esigenze correlate al diritto allo studio, è lesivo del principio di eguaglianza e concreta una chiara disparità di trattamento⁵.

isciversi (quindi anche diversa) al momento della presentazione della domanda, entro i termini di scadenza" (Punto 1 del Diritto). Dall'altra, i ricorrenti avevano contestato col ricorso originario tutto il complesso della delibera, per cui non ci sarebbe stata lesione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Punto 2 del Diritto).

⁵ "È evidente che se entrambe le misure del "sostegno al reddito" e della "integrazione al reddito" soddisfano le stesse esigenze, in sostanza l'acquisto dei libri e degli strumenti scolastici, conseguenzialmente non è corretto né logico prevedere, nel primo caso, la misura da euro 60 a euro 290 e, nel secondo caso, da euro 400 a euro 950, quasi che il beneficio compensativo per l'acquisto degli strumenti scolastici debba essere di gran lunga molto maggiore per gli studenti che frequentano scuole per le quali pagano una retta rispetto agli altri studenti che non la pagano" (Punto 6 del Diritto).

4.- Rilevi critici.

La decisione del Consiglio di Stato, **da salutare favorevolmente per quanto riguarda la dichiarazione di illegittimità della disciplina per quanto riguarda la disparità di trattamento riguardante l'attribuzione agli studenti delle scuole paritarie di un contributo maggiore per l'acquisto di libri e altri strumenti necessari per la formazione scolastica rispetto agli studenti iscritti in tutte le altre scuole** (misura che si traduceva in un forte incentivo ad iscriversi a una scuola paritaria, vista la sproporzione nei contributi), non può invece essere esentata da critiche per quanto riguarda l'argomentazione attraverso la quale si conferma la non incostituzionalità del sistema del "Buono scuola": da una parte la motivazione è apodittica nella parte in cui sostiene il non contrasto con i principi costituzionali, facendo riferimento al fatto che non si tratterebbe di "finanziamenti diretti a favore delle scuole paritarie, ma del legittimo concorso" alla realizzazione della libertà di scelta, che altrimenti rimarrebbe un'ipotesi astratta; ma **si può ben dubitare che non si tratti di un finanziamento diretto, dal momento che quella cifra può essere attribuita solo in presenza di una retta e che una vera e propria retta è presente solo ed esclusivamente presso gli istituti privati** (perdipiù quasi tutti di tendenza cattolica, con probabile lesione quindi anche del Principio di laicità dello Stato). Per non avere un tale effetto bisognerebbe dare le medesime provvidenze a tutti gli studenti in una determinata situazione reddituale e consentire loro di spenderle liberamente a loro scelta. Ma è ovvio che dove non c'è una retta – e nella scuola pubblica non c'è – il contributo non può essere attribuito e quindi speso, per cui, di fatto, **il finanziamento è effettivamente un surrettizio finanziamento diretto alla scuola privata.**

D'altra parte che la libertà di scelta possa essere garantita unicamente dal "Buono scuola" è revocabile in dubbio, dal momento che ben potrebbe la scuola privata, articolando le rette progressivamente in base al reddito, ottenere il medesimo risultato.

Altro profilo di criticità della decisione, non estraneo peraltro ad altre decisioni su materie sensibili politicamente⁶, è la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione basata per una parte su una ricostruzione del quadro costituzionale su cui non c'è accordo in dottrina – e in presenza di dubbio sarebbe bene essere meno assertivi e, per l'appunto, più dubitativi – e, per l'altra, **sull'assenza di precedenti del giudice delle leggi "con riferimento al divieto di finanze dirette a favore di scuole private" (che sia stato un lapsus poco prima di sostenere che non si tratta di finanziamento diretto?)**: proprio l'assenza di precedenti e la presenza di rilevanti contrasti dottrinali sul punto avrebbe viceversa consigliato – e forse reso doveroso – dubitare nel senso proprio della "non manifesta infondatezza della questione" per dar modo alla Corte costituzionale di esprimersi finalmente in maniera specifica sulla questione.

⁶ Si veda, ad esempio, il contenzioso sull'ora di religione nella scuola pubblica.

▲ Riferimenti normativi

Art. 1, Legge 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione (GU n. 67 del 21 marzo 2000)

(Estratto).

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziati ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

Art. 2, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (GU n. 305 del 31-12-2002 - Suppl. Ordinario n. 240)

(Estratto).

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 8, Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia (BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007)

(Estratto).

Art. 8 (Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie)

1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie.

2. La Regione adotta, come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è definito sulla base di costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale. La dote è, altresì, lo strumento di riferimento per il corso annuale ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'accesso all'università.



CORSI DI FORMAZIONE
DAL VIVO

CORSI DI FORMAZIONE
ON LINE

FORMAZIONE
PERMANENTE

MASTER ED EVENTI

la formazione per le professioni giuridiche è su
www.neldirittoformazione.it

NEL DIRITTO
EDITORE

Richiedi informazioni

- alla libreria di zona • al tuo agente
- Servizio Clienti: 080.3349219 - 3883265396
- info@neldiritto.it

